



Comune di CISANO BERGAMASCO

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 30-03-2007
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 21-03-2012*

INDICE

ARTICOLO 1 – Istituzione della tassa.....	pag. n°3
ARTICOLO 2 – Zona di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.....	pag. n°3
ARTICOLO 3 – Gettito e costo del servizio.....	pag. n°4
ARTICOLO 4 – Presupposto della tassa ed esclusioni.....	pag. n°5
ARTICOLO 5 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.....	pag. n°6
ARTICOLO 6 – Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione.....	pag. n°7
ARTICOLO 7 – Commisurazione e tariffe.....	pag. n°8
ARTICOLO 8 – Locali ed aree non tassabili.....	pag. n°9
ARTICOLO 9 – Computo delle superfici.....	pag. n°9
ARTICOLO 10 – Tariffe per particolari condizioni di uso.....	pag. n°10
ARTICOLO 11 – Agevolazioni.....	pag. n°11
ARTICOLO 12 – Agevolazioni e riduzioni, esenzioni.....	pag. n°11
ARTICOLO 13 – Classificazione dei locali e delle aree.....	pag. n°13
ARTICOLO 14 – Deliberazione di tariffa.....	pag. n°13
ARTICOLO 15 – Denunce.....	pag. n°14
ARTICOLO 16 – Accertamento e controllo.....	pag. n°15
ARTICOLO 17 – Riscossione.....	pag. n°16
ARTICOLO 18 – Funzionario responsabile.....	pag. n°17
ARTICOLO 19 – Sanzioni.....	pag. n°18
ARTICOLO 20 – Rimborsi.....	pag. n°18
ARTICOLO 21 – Tassa giornaliera di smaltimento.....	pag. n°19
ARTICOLO 22 – Poteri del Comune.....	pag. n°20
ARTICOLO 23 – Rinvio ed altre disposizioni di legge o di regolamento.....	pag. n°21
ARTICOLO 24 – Entrata in vigore.....	pag. n°21

ARTICOLO 1

Istituzione della tassa

1. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, assimilati a quelli urbani, avviati allo smaltimento nelle forme di cui all'articolo 113 Decreto Legislativo n.267 del 2000 e dell'art. 23 del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22. In materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli art.18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n° 22 (comma 184, L. 296/06). Pertanto è competenza dello Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ed ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana.
Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - ⇒ In misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 200 metri;
 - ⇒ In misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 200 metri.Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

3. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di Nettezza Urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodo stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ARTICOLO 3

Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art.1, né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15. 11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate di competenza di esercizi non di competenza. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, così modificato dall'art. 3, commi 39 e 68 - lettera a,) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. La Giunta comunale nella determinazione delle tariffe è tenuta con il gettito della tassa alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale e ciò senza alcun atto autorizzatorio da parte del Consiglio comunale, così come consentito in via definitiva dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge n. 392 del 2000, convertito nella legge 26 del 2001.

ARTICOLO 4

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 4.
Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
2. La tassa è dovuta per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani, salvo che la non utilizzabilità delle superfici assoggettabili alla tassa sia documentata dal detentore e riscontrabile da elementi oggettivi e certi. Sono pertanto assoggettabili alla tassa rifiuti i locali chiusi e vuoti, purché allacciati alle utenze di erogazione di energia elettrica e comunque utilizzabili, pur in assenza di tale od altre tipologia di servizi.
3. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, il comune modifica d'ufficio la superficie, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal comune per qualità o per quantità a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti ed a condizione che la relativa produzione sia prevalente o comunque rilevante rispetto a quella relativa ai rifiuti speciali assimilati dal comune a quelli urbani e purché sia dimostrata dal contribuente

la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla normativa ecologica di cui al decreto legislativo n. 22 e successive modificazioni.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri, a condizione che tali rifiuti siano ivi prodotti e comunque assolutamente prevalenti rispetto ai rifiuti speciali non pericolosi che il comune abbia assimilato a quelli urbani.
7. La tassa si applica anche agli immobili occupati o detenuti dal Comune, secondo le tariffe attribuibili in relazione all'attività svolta nei locali o nelle aree tassabili dal medesimo detenute a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 4. Fermo restando l'obbligo dell'amministratore del pagamento della tassa rifiuti per le aree coperte e per i locali del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le locazioni di breve durata e comunque per periodi inferiori a sei mesi, o di locali ammobiliati di utenze domestiche, tenuto al pagamento della tassa è il proprietario od il titolare del diritto reale di godimento con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari.

ARTICOLO 6

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 10 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti:
 - ⇒ dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 16;
 - ⇒ dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

ARTICOLO 7

Commisurazione e tariffe

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dalla Giunta Comunale, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Sono comunque considerate tassabili, in via esemplificativa, superfici utili di:
 - ⇒ Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (solai, autorimesse ad uso civile, commerciale e industriale, cantine, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
 - ⇒ Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti ad attività produttiva, a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
 - ⇒ Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
 - ⇒ Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - ⇒ Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni grado ed ordine;
 - ⇒ Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n°2 del 4. comma dell'art. 2 del D.P.R. n°915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.);

- ⇒ Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive, industriali, artigianali, commerciali, banche e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.)
4. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:
- ⇒ le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- ⇒ qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa.

ARTICOLO 8

Locali ed aree non tassabili

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenze (gas, acqua, luce);
 - c) Balconi e terrazze scoperte di pertinenza delle abitazioni e comunque non adibite ad attività commerciali;
 - d) Soffitte, ripostigli, stenditoi e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a Mt. 1,50 ove non sia possibile la permanenza dell'uomo;
 - e) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) Le superfici destinate esclusivamente a luogo di culto e di preghiera.Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o di idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato estere;

- b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista dalle normative vigenti;
 - c) Le aree scoperte, pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, fermo restando l'imponibilità delle superfici scoperte operative ed eventuali ulteriori disposizioni previste dalle normative vigenti;
 - d) Le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semi lavorati e dei prodotti finiti) ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali proprie;
4. Nella determinazione della superficie, relativamente alla tassa, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui sopra, devono presentare la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi.
Detta descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, deve essere corredata da:
- a) Copia autentica della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
 - b) Copia autentica dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici e nocivi di cui all'art. 3 comma 5, del D.L. 397/88 convertito in legge 475/88;
6. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione prevista dalle vigenti normative, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ARTICOLO 9

Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 25%.
3. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50%.
4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ARTICOLO 10

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree ed i locali ad uso condominiale, nonché le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassabili.
2. La tariffa unitaria è ridotta del 33% nel caso di:
 - a) abitazione con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune, per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - ⇒ che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - ⇒ che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - ⇒ che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) per abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti;
 - d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - e) del 33% per le abitazioni con unico occupante nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le agevolazioni di cui sopra non sono fra loro cumulabili.

3. La tariffa unitaria è ridotta del 33% nei confronti dell'utente che versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 2), risieda od abbia dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, fermi restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma 2).

4. Le riduzioni delle superficie e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3) che si rendono applicabili a seguito di variazione delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
5. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia all'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 19.

ARTICOLO 11

Agevolazioni

1. Oltre alle esclusioni del tributo di cui all'art. 4 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 10, la Giunta Comunale, con apposito atto motivato, può approvare le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:
 - a. Esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali, attestante la sopraindicata circostanza;
 - b. Riduzione della tassa per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali: stato, regione e provincia, aziende sanitarie locali ed enti ospedalieri;
 - c. Riduzione della tassa per gli enti di assistenza e beneficenza, per le associazioni culturali, di culto, e dell'arma combattentistica a carattere nazionale.

ARTICOLO 12

Agevolazioni e riduzioni, esenzioni

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo 10 sono previste le seguenti riduzioni:
 - a. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per gli interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa applicata con riferimento ad una superficie calcolata

con abbattimento ad un massimo del 20% (oppure, si applica una riduzione di tariffa del massimo 20%);

b. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento ad un massimo del 30% (oppure si applica una riduzione di tariffa ad un massimo del 30%);

c. Viene introdotta la seguente casistica:

⇒ Per attività produttive, commerciali e di servizi nelle quali chi produca rifiuti assimilabili ne effettui il totale avvio al recupero, documentato con la presentazione di documenti probatori in proposito, è previsto l'esonero dall'obbligo di conferimento alla privata comunale e l'applicazione della tassa in misura ridotta, che tenga comunque conto dei costi fissi e generali del servizio e dei costi comuni coperti dalla tassa stessa.

⇒ Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia oggettivamente possibile determinare la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense spogliatoi e servizi per i quali la tassa è dovuta interamente) ridotta delle seguenti % in relazione alla casistica di attività:

- Autocarozzerie, elettrauto, distributori di carburante, gommisti, autofficine per riparazione veicoli, autolavaggi, autorimesse: **riduzione del 40%;**
- Falegnamerie, segherie e lavorazione del legno: **riduzione del 40%;**
- Lavanderie a secco, tintorie non industriali: **riduzione del 40%;**
- Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi: **riduzione del 30%;**
- Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: **riduzione del 30%;**
- Altre attività diverse dalle precedenti: **riduzione del 30%;**

2. Le detassazioni di cui sopra possono essere accordate su richiesta degli interessati purché essi dimostrino con idonea documentazione l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.

Per le riduzioni di cui sopra le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate e certificate dal competente ufficio di servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.

3. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

a. I locali ed aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b. Le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 100 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge purché in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarano di non possedere redditi che, complessivamente

superino il doppio della pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

4. Le riduzioni di cui sopra sono fissate caso per caso, con atto motivato della Giunta Comunale.
5. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto con decorrenza dall'anno successivo.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni. Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ARTICOLO 13

Classificazione dei locali e delle aree

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono suddivisi in categorie.
2. Ad ogni attività corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.
3. Nel caso di svolgimento di più attività autonome, la tassa è applicata con corrispondenti diverse tariffe, ma le parti di uso comune sono imputate all'attività prevalente, da individuarsi in base alla quantità dei rifiuti prodotti nell'insediamento.

ARTICOLO 14

Deliberazione di tariffa

1. Entro il termine legale di approvazione del bilancio preventivo, la giunta comunale, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
2. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze.

ARTICOLO 15

Denunce

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il settore tributi e gli altri uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2005 per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli della Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie

catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, la denuncia di cui al comma 1 va presentata, su invito del competente ufficio comunale, contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1, anche in assenza di detto invito.

ARTICOLO 16

Accertamento e controllo

1. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, nel rispetto della normativa disciplinante le modalità di concessione stabilite dal decreto legislativo n.446/97 in quanto applicabili, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
2. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato, emette avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'Autorità Amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo

giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente Locale per la gestione del tributo.

Le somme accertate dal Comune, se non versate entro 60 giorni dalla notificazione sono riscosse coattivamente.

4. I comuni con provvedimento adottato dal Dirigente dell'Ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'Ente locale o di soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, dell'accertamento e riscossione di tributi e riscossione delle entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997, n°446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della Legge 23/12/1999, n° 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento (comma 179, Legge 296/06). I poteri di cui sopra, non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli Enti Locali (comma 180, Legge 296/06).

Le funzioni attribuite, sono conferite ai dipendenti degli Enti Locali o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titoli di studio di scuola media superiore di II grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'Ente Locale stesso ed il superamento di un esame di idoneità (comma 181, Legge 296/06).

I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi della Legge 27/12/1956, n°1423, e successive modificazioni, e/o della Legge 31/05/1965, n. 575, e successive modificazioni, salvo gli effetti della riabilitazione (comma 182, Legge 296/06).

5. Per la notifica degli atti di accertamento della tassa, il Dirigente dell'Ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori (Comma 158, L.296/06).

I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'Ente Locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione della tassa, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n°446/97 (comma 159, L. 296/06).

Il Messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'Ente Locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'Ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione/accertamento (comma 160, L. 296/06)

ARTICOLO 17

Riscossione

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 16, è riscosso a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 18 in ruoli od in elenchi da formare e consegnare all'esattore od al Tesoriere del comune, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria risulta inferiore ad euro 12,00.
2. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. L'Ente disciplina le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali;
4. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, riducibili a due, sulla base di provvedimento della Giunta comunale. Su istanza del contribuente il funzionario responsabile può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto negli elenchi è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.
5. E' fatta salva la facoltà della Giunta comunale di procedere, congiuntamente o disgiuntamente a quella esattoriale, alla riscossione anche non coattiva mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune o nelle altre forme consentite dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/97.

ARTICOLO 18

Funzionario responsabile

1. La giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ARTICOLO 19

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51,00.
2. Nel caso di riscossione spontanea, il mancato pagamento dell'avviso di liquidazione debitamente notificato, comporta l'applicazione della sanzione del 30 per cento, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 23, commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 3, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ARTICOLO 20

Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza

della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni;

2. Lo sgravio o rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo;
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla domanda;
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura annua nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 21

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo

50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:
 - ⇒ esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
8. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della tassa occupazione temporanea, risulti inferiore ad Euro 4,00.

ARTICOLO 22

Poteri del comune

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

ARTICOLO 23

Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18.12.1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

ARTICOLO 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal giorno 01.01.2007.

BOZZA BASE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49, 1^a comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che con atto del Commissario Straordinario n. 301 del 07/06/1994, è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

VISTA altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29/11/2003 di modifica del Regolamento di cui sopra;

VERIFICATA la necessità di aggiornare il Regolamento anche sulla base dell'introduzione o abrogazione di alcune Leggi specifiche in materia di tributi locali;

CONSIDERATO opportuno l'aggiornamento, sulla base della normativa contenuta nel D.L. n. 223 del 04/07/2006 (Legge n. 248 del 04.08.06) e nella legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006, e più precisamente:

- nuove modalità e termini per l'attività di liquidazione ed accertamento dei tributi comunali;
- inizio della riscossione coattiva dopo 60 giorni anziché entro 90 giorni;
- comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente;
- misura degli interessi;
- riscossione coattiva notificata entro il 31 Dicembre del terzo anno;
- rimborsi da chiedere entro 5 anni dal versamento;
- rimborso da attuare entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- arrotondamenti nei versamenti dell'imposta;
- compensazione somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali;
- assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- utilizzo dell'80% della superficie catastale.

Dato atto che la competente Commissione Consiliare, riunitasi in data....., ha visionato il Regolamento così come modificato;

Con voti favorevoli.....

DELIBERA

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il nuovo testo del “Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” di cui alla deliberazione del Commissario straordinario n. 301 del 07/06/1994, così come modificata dalla delibera di C.C. n., 37 del 29/11/2003;
3. di approvare il nuovo testo che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Bellingardi Nicoletta;
5. di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, copia del presente atto, al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000.